INFORMATIVA GENERALE in materia di "WHISTLEBLOWING"

Il "whistleblowing" è la segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti.

Con l'approvazione del D. Igs 24/2023 (c.d. "Legge sul Whistleblowing"), il Legislatore ha definito, inter alia:

•gli aspetti di tutela del soggetto, come individuato dall'art. 3 della Legge sul Whistleblowing, che effettua una segnalazione;

•gli obblighi degli Enti e delle Società in termini di divieto di atti ritorsivi e non discriminazione dei segnalanti e tutela della riservatezza degli stessi;

•la necessità della presenza di uno o più canali (con modalità informatiche) che consentano ai soggetti segnalanti di presentare le segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

•la necessità di sentire sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prima di attivare i predetti canali di segnalazione;

•le condizioni per l'effettuazione di una segnalazione esterna;

•il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;

•la necessità di prevedere nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001 sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 dell'art. 21 della Legge sul Whistleblowing.

In particolare, la Legge sul Whistleblowing individua:

•i soggetti che possono attivare una segnalazione;

•gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nonché i requisiti che le segnalazioni devono prevedere per poter essere prese in considerazione;

•le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;

•il processo di istruttoria ed eventualmente di investigazione nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;

•la garanzia della riservatezza e della protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato e dei dati contenuti nella segnalazione;

•il divieto di ritorsioni ed il divieto di discriminazione nei confronti del soggetto segnalante.

SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO

In ossequio agli obblighi previsti dal D. Lgs. 24/2023 in materia di "Whistleblowing", **la Casa di Cura Ge.p.o.s.** ha provveduto alla creazione di un apposito sistema finalizzato alla raccolta, istruttoria e gestione protetta delle segnalazioni di violazioni, illeciti o irregolarità in ambito aziendale da parte di tutti i soggetti legittimati alle predette segnalazioni.

Con il presente documento, si intende pertanto rendere una ampia ed esaustiva informativa circa le modalità e i canali protetti di segnalazione messi a disposizione dei soggetti legittimati per segnalare eventuali fatti illeciti in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza. Dette informazioni formano l'oggetto declinato dell'allegata Procedura appositamente emanata e alla quale si rimanda per maggiori approfondimenti.

L'informativa ha in particolare lo scopo di rendere edotti i potenziali soggetti segnalanti sul soggetto identificato quale gestore delle segnalazioni, sui canali di segnalazione possibili, sulla piattaforma digitale messa a disposizione a tal fine, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro, nonché sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

L' informativa, in uno alla citata Procedura, sono messi a conoscenza e resi disponibili/consultabili ai/dai potenziali interessati anche:

-attraverso la loro pubblicazione sul sito web aziendale: https://www.gepos.it

-attraverso la loro trasmissione a mezzo mail a tutti i dipendenti e collaboratori della Casa di Cura;

-nell'ambito dell'informativa generale resa a dipendenti e collaboratori all'atto dell'instaurazione dei rapporti di lavoro/collaborazione nonché nelle lettere di assunzione e nei contratti di collaborazione sottoscritti a tal fine.

La Casa di Cura si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.

Si dà atto infine che la suddetta Procedura, nella versione aggiornata alla data corrente, è stata trasmessa alle Organizzazioni sindacali territoriali (firmatarie a livello nazionale del C.C.N.L.

applicato e vigente e, per le quali, risultano ad oggi dipendenti aderenti) e potrà essere ulteriormente integrata o modificata alla luce delle indicazioni che da queste dovessero pervenire.

1. Gestore delle segnalazioni

La gestione del canale di segnalazione interna c.d. aziendale è affidata ad un soggetto specificatamente designato.

Il ruolo di Gestore delle segnalazioni ha nello specifico i seguenti compiti:

a) Ricezione della segnalazione e rilascio al segnalante dell'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, in linea con i requisiti normativi;

b) Verifica preliminare dei i presupposti soggettivi e oggettivi per effettuare una segnalazione interna, definendo la procedibilità della segnalazione alla luce del perimetro applicativo soggettivo e oggettivo della normativa;

c) Valutazione dell'ammissibilità come segnalazione whistleblowing, sulla base dei seguenti elementi:

d) Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;

e) Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

f)) Supporto al coordinamento dell'istruttoria e all'accertamento della segnalazione attraverso verifiche, analisi e valutazione specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Una volta completata l'attività di accertamento, Il Gestore potrà:

1)In caso di infondatezza, archiviare la segnalazione;

2)Dichiarare la fondatezza della segnalazione, indirizzando il tema agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. il Management aziendale, Il Consiglio di Amministrazione, etc.),

3)Dare debito riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.

Al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

2. Canale di segnalazione

I canali previsti dalla normativa di riferimento sono i seguenti:

−*canale interno* (nell'ambito del contesto lavorativo);

-*canale esterno* (ANAC);

-divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);

-denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Al fine di garantire la più proficua funzionalità del sistema per le segnalazioni è da privilegiarsi il canale interno da attivare mediante le modalità di seguito indicate, ricorrendo alle altre modalità di segnalazione solo nei casi particolari così come si dirà appresso.

Di seguito le modalità di attivazione dei canali di segnalazione:

-Canale Interno/aziendale (nell'ambito del contesto lavorativo)

-Segnalazioni in forma scritta:

-Provvisoriamente, in attesa di attivare e sperimentare una piattaforma digitale specifica per le segnalazioni, è stata prevista la possibilità di inviare la segnalazione a mezzo di raccomandata a/r all'indirizzo del Gestore delle segnalazioni (soggetto interno) con domicilio eletto presso la sede operativa della Società sita in Via Roma, 29 Telese Terme (BN).

In tal caso, al fine di garantire la riservatezza ed evitare un uso non adeguato dei dati, la segnalazione deve essere contenuta in doppia busta di cui la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta recante l'indirizzo e la specifica intestazione al Gestore interno della segnalazione.

Segnalazione per via orale:

-Chiamata telefonica diretta al Gestore delle segnalazioni

Si dà atto che non essendo previsto uno strumento di registrazione, il ricevente avrà l'obbligo di

redigere un resoconto dettagliato della medesima e quindi procedere a farlo sottoscrivere al segnalante al quale verrà poi consegnata copia del resoconto.

■ *Canale Esterno (A.N.AC)*

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC), esclusivamente, quando:

-non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;

-la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

-la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;

-la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

-Le modalità di segnalazione tramite canale esterno ANAC sono dettagliatamente riportate nella seguente pagina del sito dell'ANAC: https://www.anticorruzione.it//whistleblowing#p3.

■ Divulgazione Pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

-la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

-la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

-la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

■ Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile nelle modalità di legge.

3. Soggetti legittimati

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art.3 del D.lgs. n. 24/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte:

-dei dipendenti della Casa di Cura;

-di liberi professionisti/consulenti, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione che intrattengono rapporti con la Casa di Cura.

4. Estensione della tutela

La tutela dei segnalanti è garantita:

-nel caso dei lavoratori dipendenti della Casa di Cura durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova, ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;

-nel caso di liberi professionisti/consulenti e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con la Casa di Cura per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

5. Tipo di segnalazioni ammesse

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

A titolo esemplificativo questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio alla Casa di Cura, quali ad esempio:

-comportamenti attuati in violazione del codice etico o di altre disposizioni interne all'organizzazione;

-comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);

-comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse della Casa di Cura;

-comportamenti in grado di comportare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi.

6. Iter procedurale

Il soggetto che intende fare una segnalazione potrà procedere alla segnalazione mediante l'utilizzo dei due canali interni (scritto e orale).

Entro il termine di 7 (sette) giorni la segnalazione viene presa in carico ed il segnalante riceverà il riscontro dell'avvenuta ricezione e presa in carico, che verrà trasmessa ai dati di contatto forniti. Successivamente il soggetto gestore delle segnalazioni, sempre mediante i dati di contatto forniti, può interfacciarsi con il segnalante se reputa necessari eventuali approfondimenti oppure, se già in possesso di tutti gli elementi necessari può dare riscontro al segnalante attraverso il portale.

In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti) su canale inidoneo, viene fornito un riscontro al segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento.

7. Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023, la Casa di Cura Gepos

osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

9. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente informativa si rinvia alle norme di legge e alla procedura aziendale affissa nella bacheca aziendale o consultabile su richiesta esplicita.